



COMUNE DI SCONTRONE

Provincia di L'Aquila

**SETTORE
SEGRETERIA
n. 6 del 31-10-2017**

**DETERMINAZIONE COPIA
n. 73 - Registro Generale - del 31-10-2017**

OGGETTO: INCARICO CONSULENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs. 267/2000;
- che tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando *in primis* e nel modo migliore le risorse umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di classificazione;
- che il successivo comma 56, Art. 3, della L. 244/07 impone agli enti di disciplinare la materia delle modalità di conferimento degli incarichi esterni entro il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, prevedendo in particolare la definizione, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, dei limiti, dei criteri, delle modalità per l'affidamento;
- che la Corte dei Conti, Sezioni Unite, con deliberazione 15 Febbraio 2005, n. 6/CONTR/05, avente ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 Dicembre 2004, numero 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42) " ha fornito l'esatta definizione degli incarichi in oggetto prevedendo che: gli incarichi di consulenza "(...) riguardano le richieste di pareri ad esperti";

Considerato che, attualmente, in materia di incarichi e consulenze, è indispensabile fare riferimento all'Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per

esigenze a cui non possano far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione, attraverso contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Ritenuto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni appena richiamate, doversi intendere:

a) per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali nel merito: la consulenza fiscale in materia di risoluzione problematica IRPEF, IRAP, contributi INPS, gestione dei tributi, sostenibilità della spesa dell'Ente rispetto alle entrate, razionalizzazione della spesa dei software gestionali, ripiano del disavanzo tecnico;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che prevede le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto del Sindaco N. 4 del 05.07.2017 relativo alla nomina della sottoscritta a Responsabile dell'area Finanziaria e Tributi;

Dato atto che tale scelta è consentita dall'articolo 97, comma 4, lettera d) del TUEL, secondo la quale ad esso competono le funzioni specificamente elencate nell'articolo stesso, nonché tutte quelle che gli vengano attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o gli siano conferite dal Sindaco.

Visto che l'art. 41 del CCNL stipulato il 16 maggio 2001 prevede espressamente, tra le condizioni soggettive, il conferimento di incarichi gestionali, precisando che "*occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente*".

Considerato che tale decisione scaturiva dal mancato rinnovo della convenzione ex art. 14 CCNL 21.01.2004 con il Comune di Civitella Alfedena relativa alla gestione dell'Ufficio Finanziario ed era dettata dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e non lasciare l'ufficio privo della figura del Responsabile;

Considerato che il segretario comunale non è istituzionalmente deputato all'assolvimento di funzioni di carattere tecnico, in particolare di un'area complessa quale quella finanziaria, nello stesso decreto di nomina del sottoscritto segretario comunale quale responsabile dell'area finanziaria, veniva evidenziata la necessità di provvedere alla ricerca di un soggetto esterno esperto nella materia della contabilità degli enti locali, ai fini del corretto adempimento di tutti i compiti e funzioni legati all'Ufficio;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Preso atto:

- che l'Amministrazione comunale può conferire incarichi esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001;

- Che l'art. 7 comma 6 del dlgs. N. 165 del 2001 prevede che "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”;

Considerato che l'art. 53 comma 7 del D.lgs. 165 del 2001 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, purchè tale attività non vada ad incidere su quella svolta presso il comune di appartenenza e non sia in conflitto di interesse con quella istituzionale dell'incaricato;

Vista la richiesta effettuata dal Comune di Scontrone, prot. 1826 del 16.08.2017, con cui veniva richiesta al Comune di Poggiomarino (NA) l'autorizzazione all'utilizzo della Dott.ssa Antonietta De Rosa, Responsabile del Settore II Ragioneria- Finanze- Tributi.

Vista l'autorizzazione concessa dal Comune di Poggiomarino (NA), prot. n. 21654 all'utilizzo della suddetta dipendente;

Considerato:

- che l'Amministrazione comunale per il raggiungimento degli obiettivi del mandato deve procedere ad acquisire pareri e consulenze fiscali in materie varie;
- che è necessaria una figura professionale di elevata e comprovata competenza in materia finanziaria e tributaria e in possesso inoltre della preparazione necessaria alla puntuale tenuta della contabilità nonché alla verifica dei relativi adempimenti periodici e annuali, oltre alla consulenza specificata nell'ambito dei servizi su indicati e nei loro processi di trasformazione ed esternalizzazione;
- che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;
- che al fine di conseguire gli obiettivi suindicati entro i termini fissati nei programmi di questa amministrazione e nei termini di legge, si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire un incarico di consulenza esterna;

Rilevato che l'incarico di cui trattasi si caratterizza per i seguenti elementi essenziali:

- la consulenza dovrà concludersi entro il 31.03.2018 a far data dalla sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico;
- la consulenza avrà ad oggetto:
 - 1) risoluzione problematica IRPEF;
 - 2) risoluzione problematica IRAP;
 - 3) risoluzione problematica contributi INPS,
 - 4) gestione dei tributi,
 - 5) sostenibilità della spesa dell'Ente rispetto alle entrate,
 - 6) razionalizzazione della spesa dei software gestionali,
 - 7) ripiano del disavanzo tecnico;

8) contabilità economico-patrimoniale.

Preso atto che è stato acquisito agli atti del Comune il *curriculum* della Dott.ssa De Rosa Antonietta;

Visti, altresì, i limiti di spesa imposti per gli incarichi di consulenza di cui all'art. 6 comma 7 del DL n. 78 del 2010, che prevede, appunto, la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità;

Considerato, per questo, di poter impegnare per l'incarico in oggetto una somma pari ad € 800, 00, per l'annualità 2017 ed 800,00 per annualità 2018, che consente di rispettare il limite di cui sopra;

Considerato, per la esperienza acquisita nella materia oggetto dell'incarico e anche in considerazione dell'importo richiesto a titolo di compenso, rispondente alle esigenze di questa Amministrazione;

D E T E R M I N A

1) di conferire alla Dott.ssa Antonietta De Rosa nata a Napoli il 13.07.1967 e residente in Ottaviano (NA) alla via Lucci n. 32, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Poggiomarino (NA) in qualità di Responsabile del settore II- Ragioneria- Finanze- tributi:

- 1) risoluzione problematica IRPEF;
- 2) risoluzione problematica IRAP;
- 3) risoluzione problematica contributi INPS,
- 4) gestione dei tributi,
- 5) sostenibilità della spesa dell'Ente rispetto alle entrate,
- 6) razionalizzazione della spesa dei software gestionali,
- 7) ripiano del disavanzo tecnico;
- 8) contabilità economico-patrimoniale.

2) di approvare lo schema di contratto, che sarà successivamente sottoscritto dalle parti, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico, ammonta ad euro 800, 00 per l'annualità 2017 ed 800, 00 per l'annualità 2018 e trova capienza sul bilancio 2017-2019.

4) di impegnare la somma di € 800, 00 sul bilancio 2017, cap. 3046.

COMUNE DI SCONTRONE

Contratto di lavoro ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001

PREMESSO

1 che il Comune di Scontrone, nell'ambito del Servizio Economico Finanziario, intende avvalersi della prestazione di un professionista di comprovata esperienza curriculare per la consulenza in materia fiscale;

2 che richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza con prot. n. 1826 del 16.08.2017.

3 Visto il nulla osta del comune di Poggiomarino (Na) all'utilizzo della suddetta dipendente n. 21654

In esecuzione della determinazione n. _____ del _____

TRA

Il Comune di Scontrone - C.F. e partita IVA n. _____, rappresentata da _____, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Comune di Scontrone, in Via _____,

(di seguito Amministrazione)

E

Il Dr. _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ () in Via _____ n. _____ C.F.: _____;

(di seguito Consulente)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il suddetto consulente si impegna a prestare la propria opera professionale in favore del Comune di Scontrone secondo le modalità che saranno concordate con il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'attività di consulenza e assistenza per le seguenti attività:

1) risoluzione problematica IRPEF;

- 2) risoluzione problematica IRAP;
- 3) risoluzione problematica contributi INPS,
- 4) gestione dei tributi,
- 5) sostenibilità della spesa dell'Ente rispetto alle entrate,
- 6) razionalizzazione della spesa dei software gestionali,
- 7) ripiano del disavanzo tecnico;
- 8) contabilità economico-patrimoniale.

Art. 2

Il presente contratto decorre dal _____ per scadere automaticamente e senza formale comunicazione il 31.03.2018.

Il conferimento dell'incarico rientra tra le attività consentite ai pubblici dipendenti ai sensi del D.lgs. 165 del 2001, art. 7 comma 6.

Rispetta i limiti previsti per gli enti pubblici in materia di consulenze ex art. 6 comma 7 del DL n. 78 del 2010, che prevede, appunto, la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità.

Non dà luogo a rapporto di impiego e l'attività del Consulente non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.

L'incarico non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazioni ai fini giuridici ed economici di carriera né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.

Il Consulente risponde degli eventuali danni causati con dolo o colpa grave all'Amministrazione in ordine allo svolgimento dell'attività in oggetto.

Art. 3

Il corrispettivo complessivo dell'incarico è fissato in Euroil corrispettivo così pattuito sarà corrisposto in due rate, così articolate:

- 31.12.2017
- 31.03.2018

previa verifica della regolarità della prestazione da parte del Comune che consisterà nella verifica, da parte del Responsabile di Servizio Economico-Finanziario, dell'effettiva e compiuta realizzazione del servizio in contratto.

Art. 4

Il Consulente si impegna a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati ed informazioni di qualsiasi natura e delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dell'espletamento delle attività oggetto al presente contratto, e ciò anche ai sensi delle disposizioni di legge e del codice deontologico di riferimento. È fatto divieto al consulente di chiedere e comunque utilizzare dati personali contenuti in banche dati comunali ed ottenuti per altre finalità rispetto a quelle oggetto di contratto. Il Comune potrà fornire all'incaricato dati relativi ad imprese già oggetto di pubblicazione e diffusione e/o per loro natura pubblici ex lege.

Art. 5

Il Consulente ai sensi ed effetti del D.lgs 163/2003 autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente contratto. Per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 6

Per l'eventuale risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Sulmona.

Del presente contratto viene data lettura alla presenza delle parti che lo sottoscrivono per notifica ed accettazione.

Scontrone, li _____

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del Servizio

Il Professionista

(_____)

La presente determinazione è approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RECCIA VINCENZA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Li' 31-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA VINCENZA RECCIA

REGISTRO GENERALE N. 73

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li' 00-00-0000

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ANGELO DI DOMENICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RECCIA VINCENZA